



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

V.le Brigate Partigiane, n. 2 – Genova – C.F. 80101740100

Tel. 010-530831 – Fax. 010-591613

PEC: genova@mailcert.avvocaturastato.it

Ct 2291/14 - avv. PUGLIARO

TRIBUNALE DI SAVONA

GIUDICE MONOCRATICO DEL LAVORO

Dr. ssa Baisi – Udiienza 10 Febbraio 2015

MEMORIA DIFENSIVA NELL'INTERESSE DEL

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, In persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliataria nei suoi uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane 2,

Resistente

nel ricorso proposto da

Rosso Stefania, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosano

Ricorrente

* * *

Ritenuto impugnativamente il ricorso notificato in data 25 novembre 2014, l'amministrazione convenuta si costituisce in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversaria pretesa, rilevando ed esponendo quanto segue.

Il D.M. n. 235 dell'1/4/2014 ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.



In particolare, l'art.1 del decreto 235 citato, prevede che il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- c) il trasferimento da una provincia ad un'altra;

Il citato decreto 235 recita “ *tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime.* ”

Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell'apposita sezione istanze On line del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).....

Le domande dovranno essere inoltrate nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00)”.

Il termine del 10 maggio 2014 è stato successivamente prorogato dal Ministero al 17 maggio 2014, sempre entro le ore 14,00.

Si evidenzia che il D.M. 235/14 è stato ampiamente pubblicizzato sia a livello nazionale che provinciale mediante pubblicazione sul sito nazionale del MIUR, sul sito dell' Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, nonché mediante l'invio a tutte le Istituzioni scolastiche ed a tutte le Organizzazioni Sindacali del comparto scuola, considerata la particolare importanza che riveste per i docenti precari.

La docente Rosso Stefania non ha presentato la domanda di aggiornamento per il predetto triennio ed è stata pertanto definitivamente cancellata in automatico dal sistema SIDI dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente, come da disposizioni ministeriali.

Con l'attuale ricorso chiede di poter essere reinserita nelle suddette graduatorie, eventualmente previa concessione di un nuovo termine, sostenendo che non era a conoscenza del fatto che



avesse l'onere di presentare domanda di aggiornamento, ma che in ogni caso ella vantava un diritto soggettivo a permanere nella graduatoria medesima.

In realtà, si evidenzia che fin dalla **legge 143/04, all'art. 1 comma 1 bis, è stato previsto che dall'a.s. 2005/06 la presenza dei docenti nelle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.**

E' tuttavia **consentito, a domanda, il reinserimento nella graduatoria**, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Tale domanda, ovviamente, è l'istanza presentata nei termini del successivo aggiornamento e non su concessione di un apposito termine individuale, pena l'interpretazione abrogatrice della norma sopra riportata, che ha previsto l'inserimento e l'aggiornamento a domanda dell'interessato.

La legge 296 del 27/12/2006, in particolare l'art. 1, c. 605 lettera c), ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente di cui all'art. 1 del decreto legge 7/4/2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento.

Successivamente a tale trasformazione, è stato emanato il D.D.G. 16-3-2007, recante norme di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il biennio 2007/09, il cui art. 1 comma 3, prevede il reinserimento, a domanda, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento (anno 2005), non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Inoltre al comma 12 del medesimo articolo era precisato che il candidato che si reinserisce non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, ovvero il candidato, che non ha presentato domanda di permanenza nell'anno scolastico successivo, è reinserito a pieno titolo nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (vedi legge 143/04).



Successivamente ancora, veniva emanato il D.M. n. 42 del 08/04/2009 che all'art. 1, comma 1, disponeva per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.

Lo stesso art. 1, al comma 2, stabiliva che la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11 e la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria. Il termine per la presentazione della sopracitata domanda veniva fissato nell'11/05/2009. **E il comma 5 dell'art. 11 stabiliva che era motivo di esclusione la domanda presentata fuori termine.**

Successivamente ancora veniva emanato il D.M. n. 44 del 12/05/2011, integrato dal D.M. n.47 del 26/5/2011, relativo all'aggiornamento/permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di cui sopra per gli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, che riproduceva identico contenuto, ovvero inserimento, permanenza e aggiornamento nella graduatoria da presentare a domanda entro un dato termine, pena la cancellazione.

E le questioni dibattute giudizialmente in occasione dei vari DM, riguardavano una diversa questione, ovvero riguardava coloro che fossero stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione della domanda, se avessero o meno diritto ad essere reinseriti a domanda nel periodo successivo. L'amministrazione aveva sostenuto la tesi negativa, ritenendo che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento imponeva l'impossibilità di procedere ad una reinscrizione per coloro che fossero stati precedentemente cancellati. Alcune pronunce, anche del Tribunale di Genova, hanno invece dichiarato che legittimamente l'amministrazione aveva proceduto alla cancellazione di coloro che non avessero presentato la domanda di aggiornamento nel termine stabilito dai rispettivi decreti ministeriali, ma successivamente, nell'occasione del nuovo aggiornamento (triennale) costoro avevano comunque la possibilità di presentare domanda di reinserimento. Tali considerazioni valgono



anche nella presente fattispecie, in cui non avendo la ricorrente presentato domanda nel termine stabilito dal DM 2014, è stata cancellata e potrà ripresentare domanda solo quando verrà emanato il decreto per il successivo aggiornamento triennale.

* * *

Né vale la tesi avversaria secondo cui avrebbe diritto alla riapertura del termine, visto che non è venuta a conoscenza della necessità di presentare domanda di aggiornamento e quindi sarebbe da ritenere frutto di un errore scusabile, tale da concedere una rimessione in termini.

In realtà, come già visto per il DM 235/2014, tutti i decreti ministeriali succedutisi in materia sono stati portati a conoscenza degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento tramite

- pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale** dell'avviso dell'avvenuta emanazione del decreto in questione;
- affissione **all'albo degli Uffici Scolastici Regionali**;
- pubblicazione sul **sito internet** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.pubblica.istruzione.it).

Di conseguenza, la tardiva presentazione della domanda è imputabile esclusivamente alla negligenza della ricorrente dato che, in particolare, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è strumento idoneo ad informare tutti i cittadini, mentre le altre forme di comunicazione utilizzate risultano idonee ad informare il personale scolastico.

Si precisa inoltre che l'onere di presentare apposita domanda, al fine di ottenere la permanenza nelle graduatorie ed evitare l'esclusione dalle stesse, non è stato introdotto per la prima volta con il D.M. 2014, ma era presente in quello del 2011 e in quello del 2009, ma era già presente nel precedente DDG 16/03/2007 (art. 1, comma 2).

La ricorrente ha ottenuto nel 2011, come indicato a pag. 1 del ricorso, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in base al DM 2011. E, in tale occasione, la ricorrente ha assunto piena conoscenza del contenuto del decreto in questione e pertanto anche dell'esistenza del sopra citato onere. Anche per tale motivo la sig.ra Rosso avrebbe dovuto essere



maggiormente diligente e prestare attenzione all'emanazione del successivo DM relativo all'aggiornamento delle graduatorie, per le quali aveva ottenuto un inserimento valevole solo per il triennio 2011/2014. Di conseguenza, **la tardiva presentazione della domanda è imputabile esclusivamente alla negligenza della ricorrente.**

E, d'altronde, valgono in ipotesi come la presente le regole generali di comportamento secondo buona fede e correttezza, sia durante l'esecuzione del contratto che nella fase precedente la stipula, quale deve valutarsi la fase degli adempimenti da parte dell'amministrazione scolastica preordinata alla formazione delle diverse graduatorie cui attingere per la stipula di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, 1^o comma, L. 124/99.

Ne consegue che la presenza di dettagliate prescrizioni inerenti i termini e la forma e il contenuto delle domande degli aspiranti trova giustificazione nell'esigenza di garantire la massima trasparenza e automaticità nell'individuazione del docente sulla base dei titoli posseduti, dell'altro la certezza e la celerità delle procedure.

Ne consegue l'onere della ricorrente di presentare nel termine indicato dall'amministrazione la domanda di aggiornamento della graduatoria e la legittima esclusione e cancellazione dalla graduatoria medesima nell'ipotesi di mancato aggiornamento della stessa.

La sig.ra Rosso avrebbe dovuto essere maggiormente diligente e prestare attenzione all'emanazione del successivo D.M. relativo all'aggiornamento delle graduatorie rispetto a quello in forza del quale era stata inserita.

* * *

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come sopra rappresentato e difeso, così

CONCLUDE

Voglia l'Ill. mo Giudice adito, in funzione del Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il ricorso ex adverso proposto, in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto.



Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si allegano le sentenze n. 363/13 e n. 8/13 del Tribunale di Genova

Genova- Savona, 28 gennaio 2015

Matilde Pugliaro

Avvocato dello Stato

